



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°370 CSAT 28 del 26 marzo 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Giuseppe Dacqui', dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e la partecipazione del rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 26 marzo 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n.121/A**

A.S.D. CALCARELLI (PA) Avverso: a) squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Corrado Orlando; b) squalifica per tre gare calciatore sig. Michele Orlando; c) squalifica per tre gare calciatore sig. Davide Di Gangi.  
Campionato 2<sup>a</sup> Cat. Girone "G" Gara: Lercara/Calcarelli del 09.03.2019.  
C.U. 351 del 13.03.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Calcarelli impugna le decisioni assunte dal GST in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o, in subordine, una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi e per quello che qui interessa che: a) il calciatore sig. Corrado Orlando avrebbe sì protestato per l'espulsione di un proprio compagno ritenuta a tutti ingiusta ma non avrebbe mai messo le mani addosso al DDG; b) il calciatore sig. Davide Di Gangi non solo non ha partecipato alle protesta ma non si capisce come possa essere stato identificato dall'arbitro in quanto lo stesso era stato sostituito al 44' del 1° t.; c) la sanzione a carico del calciatore sig. Michele Orlando sarebbe sproorzionata a quanto dallo stesso effettivamente posto in essere.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento all'uopo richiesto, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati posti in essere in occasione di una gara, rileva che al 4' del 2° t. è stato espulso il sig. Orlando Corrado perché protestava nei confronti del DDG per l'espulsione da questi appena comminata ad un proprio compagno.

Notificata l'espulsione l'arbitro veniva accerchiato da diversi giocatori del Calcarelli ed in particolare il calciatore Orlando Corrado appena espulso reiterava il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'ufficiale di gara e nel contempo lo spintonava facendolo indietreggiare di qualche passo. Nel contempo i calciatori Orlando Michele e Di Gangi Davide ( quest'ultimo sostituito al 44' del 1° t. e nell'occorso rientrato sul terreno di gioco come meglio specificato nel supplemento di referto) rivolgevano a loro volta frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso nei confronti del DDG.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Orlando Corrado stante il suo reiterato comportamento offensivo e minaccioso oltre che fortemente aggressivo nei confronti dell'arbitro per cui la sanzione appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in relazione a quanto effettivamente posto in essere da quest'ultimo anche in considerazione del contatto fisico avuto con l'ufficiale di gara.

Parimenti va confermata la squalifica a carico del calciatore sig. Davide Di Gangi il quale benchè sostituito quasi al termine del 1° t. nell'occorso rientrava in campo assumendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del DDG.

Di contro va rideterminata in due gare la squalifica a carico del calciatore Michele Orlando perché quanto dallo stesso posto in essere è avvenuto in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Michele Orlando confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

#### **Procedimento n.123/A**

A.S.D. LICATA (AG) Avverso: squalifica per tre gare calciatore sig. Riccardo Cassaro.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Mussomeli/Licata del 10.03.2019.

C.U. 351 del 13.03.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Licata impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata e ne chiede che la stessa venga rideterminata in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che il comportamento assunto dal proprio calciatore al termine della gara è stato certamente protestatario ma non voleva essere assolutamente offensivo. Il tutto, comunque, sarebbe avvenuto in unico ed isolato contesto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati posto in essere in occasione di una gara, rileva che al termine dell'incontro il sig. Riccardo Cassaro si avvicinava al DDG e ad uno degli assistenti nei confronti dei quali profferiva frasi dall'evidente tenore offensivo.

Ciò posto ritiene questa Corte che il gravame possa trovare accoglimento in ragione del fatto che quanto posto in essere dal sig. Riccardo Cassaro è avvenuto in unico ed isolato contesto per la qualcosa la sanzione può ben essere rideterminata nel minimo editale di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 19 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Riccardo Cassaro.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

#### **Procedimento n.124/A**

A.S.D. ALTOFONTE F.C. (PA) Avverso ammenda di € 600,00; avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Giorgio Rausa e Emanuele Calderone ed avverso squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Alessio Sorrentino.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Altofonte/Casteldaccia del 10.03.2019.

C.U. n.351 del 13.03.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Altofonte FC impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o, in subordine, una riduzione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, per quanto riguarda l'ammenda di € 600,00 che: a) le affermazioni fatte dal DDG nel referto di gara per quanto avvenuto al termine della stessa non sono veritiere; b) non è comprensibile il riferimento dell'arbitro ai sostenitori locali piuttosto che a quelli della società avversaria; c) il comportamento del custode, pur se quanto riferito dal DDG abbia "*un minimo fondamento*", è probabile che lo stesso abbia invitato, in maniera un pò brusca, l'arbitro a rientrare nel proprio spogliatoio per evitare qualsiasi contatto con i giocatori, visto che gli animi al termine della gara non erano "*tra i più sereni*"; d) non risponde al vero che l'autovettura del DDG sia stata danneggiata.

Per quanto attiene, invece, alle squalifiche a carico dei tesserati le ritiene comunque sproporzionate a quanto dagli stessi posto in essere.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante chiede che vengano assunti quali testimoni, per riferire in ordine a quanto effettivamente avvenuto, i propri tesserati specificatamente indicati in reclamo.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante della reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta istruttoria poichè nel giudizio di appello non sono ammesse le prove testimoniali potendosi produrre solo nuovi documenti e la reclamante può chiedere di essere ascoltata per il tramite del proprio rappresentante legale o da un difensore all'uopo delegato.

Parimenti inammissibile va dichiarato il capo del gravame relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Alessio Sorrentino in quanto detta squalifica è inimpugnabile ai sensi del comma 3 lett. a) dell'art. 45 del C.G.S.

Nel merito letto il referto redatto dal DDG, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati nel corso di una gara e del comportamento del pubblico si rileva che al termine della gara mentre l'arbitro si dirigeva verso il suo spogliatoio un gruppo di circa trenta sostenitori lo faceva oggetto di insulti e minacce.

Sempre al termine della gara i calciatori sig. Giorgio Rausa ed Emanuele Calderone si dirigevano verso il DDG nei cui confronti proferivano frasi dall'evidente tenore offensivo.

Inoltre mentre questi si apprestava ad uscire dallo spogliatoio udiva provenire da soggetti, non identificati, delle frasi minacciose. E' a questo punto che l'arbitro, essendo ritornato sui suoi passi per recuperare alcuni documenti, veniva affrontato da un soggetto, poi identificato come il magazziniere, il quale dapprima lo sollecitava ad andare via e subito dopo lo spintonava facendolo indietreggiare di qualche passo. Questi veniva prontamente bloccato dai dirigenti presenti dell'Altofonte ma riusciva comunque a divincolarsi spintonandolo ancora una volta.

Il DDG riferisce altresì che all'esterno dell'impianto sostavano alcuni tesserati dell'Altofonte non identificati e circa una ventina di spettatori riferibili alla società stessa. All'orchè cercava di salire a bordo della propria autovettura per allontanarsi ciò gli veniva impedito da un dirigente dell'A.S.D. Altofonte il quale assumeva nei suoi confronti non solo un atteggiamento fortemente offensivo e minaccioso ma poneva in essere anche un contatto fisico con quest'ultimo.

Quanto sopra trova piena conferma nel rapporto del Commissario di campo all'uopo designato il cui rapporto al pari di quello dell'arbitro costituisce (sempre ai sensi del comma 2.1 dell'art.35 C.G.S.) piena prova in ordine al comportamento del pubblico.

L'arbitro riferisce, infine, che una volta salito in auto cercava di allontanarsi il più velocemente possibile ma in tale frangente alcuni sostenitori dell'A.S.D. Altofonte gli rigavano l'autovettura.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non solo non trova riscontro negli atti ufficiali di gara ma non coglie nemmeno nel segno quando sostiene di non avere alcuna responsabilità non essendo certa la riferibilità dei tifosi ad essa reclamante perché quale società ospitante è responsabile dell'ordine pubblico e per quanto successo il servizio dalla stessa approntato si è appalesato insufficiente.

La stessa, pertanto, per come più volte ribadito da questa Corte, risponde del comportamento del pubblico non solo perché società ospitante ma anche ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. che ritiene le società responsabili per i comportamenti violenti dei propri sostenitori.

Non di meno questa Corte ritiene che la sanzione così come irrogata dal GST possa essere, comunque, rideterminata nel minimo edittale del richiamato art. 14 C.G.S. dovendosi a tal fine considerare il fattivo intervento ( sebbene appalesatosi insufficiente) sia del servizio d'ordine che dei dirigenti e che alla stessa vada, però, aggiunta la diffida.

Parimenti il gravame deve trovare accoglimento per quanto riguarda la squalifica a carico dei calciatori Giorgio Rausa ed Emanuele Calderone dovendosi la stessa rideterminare nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 19 C.G.S in quanto il comportamento offensivo da loro posto in essere in danno del DDG è avvenuto in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in € 500,00 con diffida l'ammenda a carico dell'A.S.D. Altofonte ed in due gare per ciascuno la squalifica a carico dei calciatori Giorgio Rausa e Emanuele Calderone. Dichiara, infine, inammissibile il gravame avverso la squalifica per due gare a carico del calciatore Alessio Sorrentino. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n.127/A**

A.S.D. NUOVA SPORTIVA ACQUEDOLCI (ME) Avverso ammenda di € 400,00 ed avverso squalifica fino al 05.05.2019 a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Perdicucci. Campionato Promozione Girone "B" Gara: Nuova Sportiva Acquedolci/Pol. Lascari del 17.03.2019. C.U. N.362 del 20.03.2019.

Con gravame inviato a mezzo e-mail del 25.03.2019 ore 15,31 l'A.S.D. Nuova Sportiva Acquedolci ha impugnato le decisioni assunte dal GST in epigrafe riportate chiedendone la riforma.

All'udienza odierna nessuno, benchè regolarmente convocato, è comparso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile atteso che lo stesso doveva essere depositato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22.03.2019 giusta abbreviazione dei termini procedurali di cui al C.U. n. 15/A del 04.12.2018 e C.U. C.R. Sicilia n.204 del 05.12.2018, trattandosi di gara relativa alla quart'ultima giornata del girone di ritorno.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 26 MARZO 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI